
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d'imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto del 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito;

VISTO il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

VISTO il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

VISTO, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con il medesimo decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTI, altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 207, primo periodo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina;

VISTO il terzo periodo del citato comma 207 dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design";

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

VISTO l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

VISTO il secondo periodo del citato comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del predetto decreto-legge n. 73 del 2022, il quale dispone che “la certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2023 adottato su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica”;

VISTO l'art. 2, comma 1, del prefato D.P.C.M. ai sensi del quale “È istituito l'Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 1”;

VISTO l'art. 2, comma 2, del predetto D.P.C.M. in virtù del quale “L'Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso”;

VISTO il successivo articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 secondo cui “Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle «Linee guida». La certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica di cui all'art. 3, comma 3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attività di controllo contemplate dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi, anche su segnalazione dell'amministrazione finanziaria, i poteri di vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2, comma 7”;

VISTO l'articolo 4, comma 5, del richiamato D.P.C.M. del 15 settembre 2023 il quale prevede che: “con decreto direttoriale sono stabiliti le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il

Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Amministrazione finanziaria ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente decreto”;

VISTO il decreto direttoriale del 21 febbraio 2024 attuativo del D.P.C.M. 15 settembre 2023 recante “la disciplina per la certificazione del credito d'imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica”;

VISTI gli artt. 7, 8 e 9 di cui al prefato D.D. del 21 febbraio 2024 recanti disposizioni in materia di modalità informatiche attraverso le quali le imprese richiedono l'accesso alla procedura ed individuano il certificatore, i soggetti certificatori inviano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta;

VISTO il decreto direttoriale del 5 giugno 2024 con il quale è stata disposta la pubblicazione dei modelli di certificazione di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 e 9 del D.D. del 21 febbraio 2024;

VISTO il decreto direttoriale del 4 luglio 2024 con il quale sono state approvate le “Linee guida” di cui agli articoli 23, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 e 3, comma 5, del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 per la corretta applicazione del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante modifiche al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 - convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 - che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 - Serie Generale - del 1° dicembre 2023;

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Agenzia”: l'Agenzia delle Entrate;
- b) “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- c) “Amministrazioni”: congiuntamente l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- d) “Comunicazioni”: le trasmissioni degli esiti delle attività di vigilanza e controllo espletate dal Ministero nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
- e) “Segnalazioni”: le trasmissioni degli esiti delle attività di controllo espletate dall'Agenzia nell'esercizio delle sue funzioni di controllo;
- f) “Informazioni”: i dati strettamente necessari all'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, compresi i dati personali relativi ai soggetti certificatori;
- g) “Servizio”: il servizio di cooperazione informatica per il sistema di interscambio di comunicazioni e informazioni fra il Ministero e l'Agenzia;
- h) “Codice”: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
- i) “RGPD”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- j) “Albo”: l'Albo dei certificatori del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
- k) “Procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo e la trasmissione delle certificazioni rilasciate, accessibile dalle apposite sezioni dei portali informatici;
- l) “Responsabile del procedimento di interscambio”: il soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le due Amministrazioni per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto;
- m) “Responsabile dei flussi massivi”: soggetto preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Amministrazioni coinvolte, attraverso servizi di “fornitura massiva”, nonché intestatario dei dispositivi di sicurezza necessari a tale fine;
- n) “Responsabile della protezione dei dati”: figura designata dal titolare o dal responsabile del trattamento per assicurare l'osservanza del RGPD e per informare e fornire consulenza agli stessi in merito agli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Ministero e l'Agenzia ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.

Articolo 3
Finalità dell'accesso

1. Il personale dell'Agenzia, autorizzato ad accedere ai dati contenuti all'interno dei portali informatici gestiti dal Ministero, utilizza il servizio ai fini dell'acquisizione delle informazioni rilevanti per l'esercizio dei propri poteri di controllo.

Articolo 4
Dati oggetto di scambio

1. I dati oggetto di scambio consistono nelle informazioni relative alle certificazioni e ai certificatori acquisite tramite le procedure informatiche descritte nel D.D. del 21 febbraio 2024, comprese eventuali comunicazioni sull'esito dei controlli effettuati da parte del Ministero. Sono definiti due tracciati distinti, uno per le certificazioni e uno per i certificatori. Il primo tracciato fa riferimento ai progetti per i quali il certificatore ha trasmesso la certificazione al Ministero tramite la apposita procedura informatica (art. 9 D.D. del 21 febbraio 2024). Tali dati sono definiti nel documento tecnico allegato "Allegato1-SpecificheTecniche-Progetti" e comprendono:

- codice identificativo e nome del progetto;
- data in cui l'impresa ha conferito l'incarico al certificatore;
- data dell'invio della certificazione;
- stato del progetto (concluso, in corso, da avviare);
- anno di inizio e di fine del progetto;
- settore normativo emerso dalla certificazione (ad es. ricerca e sviluppo art. 3 del D.L. 145/2013, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica art. 1, co. 200 e ss. L. 160/2019);
- codice fiscale dell'impresa richiedente e del certificatore;
- codice fiscale dei firmatari della certificazione;
- per ciascun anno di riferimento del credito di imposta:
 - importo del credito;
 - anno;
 - spese ammissibili del progetto;
 - importi compensati.

- esito della procedura di certificazione a seguito dei controlli svolti dal Ministero nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo o per decorrenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 4, co. 3 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.

Il secondo tracciato consiste nelle informazioni relative all'Albo. Tali dati sono specificati nell'Allegato4-Specifiche Tecniche-Albo Certificatori", e comprendono:

- codice fiscale del certificatore;
- numero di iscrizione all'Albo;
- stato di iscrizione (iscritto, sospeso, cancellato);
- data di iscrizione;
- data di variazione dello stato di iscrizione.

Articolo 5

Modalità di comunicazione

1. L'interscambio tra il Ministero e l'Agenzia avviene attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID) secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia <https://www.agenziaentrate.gov.it/> nella sezione Servizi Trasversali / Altri servizi / Sistema di Interscambio flussi Dati. A tal fine, il Ministero si registra al servizio SID e richiede i certificati di firma e cifratura forniti dal gruppo Sogei Servizi Crittografici e nomina un proprio responsabile dei flussi massivi che presidi tecnicamente gli scambi tra il Ministero e l'Agenzia.

2. I dati oggetto di scambio di cui all'art. 4 del presente decreto sono trasmessi secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche allegate:

- a) Allegato1-Specifiche Tecniche-Progetti;
- b) Allegato2-Modalità di compilazione e trasmissione-Progetti;
- c) Allegato3-Tracciato ricevute e decodifiche codici di errore-Progetti.
- d) Allegato4-Specifiche Tecniche-Albo Certificatori;
- e) Allegato5-Modalità di compilazione e trasmissione-Albo Certificatori;
- f) Allegato6-Tracciato ricevute e decodifiche codici di errore-Albo Certificatori.

3. Utilizzando il servizio il Ministero trasmette periodicamente i dati oggetto di scambio all'Agenzia.

4. L'Agenzia verifica la correttezza formale del file ricevuto dal Ministero ed emette una ricevuta di accoglimento o di scarto. In caso di scarto le risultanze anomale e il motivo dello scarto sono indicati nella ricevuta. Il Ministero si impegna a ritrasmettere i dati corretti tempestivamente e comunque non oltre il successivo invio programmato.
5. Il Ministero rende disponibili le informazioni come risultano al momento della trasmissione e non si assume la responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

Articolo 6 Segnalazioni

1. L'Agenzia, qualora nell'ambito dell'attività di controllo rilevi potenziali anomalie in relazione alle certificazioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 15 settembre 2023 o ai certificatori per le finalità di cui all'art. 2, co. 7 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, invia apposita segnalazione all'indirizzo pec certificazioncreditors@pec.mimit.gov.it per gli adempimenti di competenza del Ministero. Sono fatte salve diverse modalità di trasmissione concordate fra le Amministrazioni.

Articolo 7 Frequenza

1. Le forniture di dati riferite alle certificazioni acquisite, eventuali variazioni di dati contenuti all'interno delle certificazioni precedentemente inviate o comunicazioni inerenti al processo di certificazione, vengono trasmesse in automatico all'Agenzia con cadenza quindicinale (salvo diversamente concordato in casi eccezionali).
2. Le forniture di dati riferite ai certificatori non hanno una cadenza stabilita ma vengono inviate in automatico al verificarsi di un aggiornamento dell'Albo, possibilmente il giorno successivo alla variazione (salvo diversamente concordato in casi eccezionali).
3. Viene fatta eccezione per un periodo di avvio del servizio in cui le modalità di trasmissione dei dati saranno concordate tra le parti.

Articolo 8

Referenti

1. Il Ministero e l'Agenzia individuano e comunicano, per l'attuazione di quanto disposto negli articoli precedenti, i rispettivi Referenti:

a. quale Responsabile del procedimento di interscambio: per il Ministero: Divisione XIV "certificazione del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design" della DGIND (e-mail: dgind.div14@mimit.gov.it); per l'Agenzia: Ufficio dati enti esterni della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione (e-mail: dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it);

b. quale Responsabile dei flussi massivi:

per il Ministero: Divisione V "sistemi informativi e trasformazione digitale" della DGSIF (e-mail: dgsif.div5@mimit.gov.it);

per l'Agenzia: Ufficio dati enti esterni della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione (e-mail: dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it);

c. quale Responsabile della protezione dei dati: per il Ministero: Responsabile della Protezione dei Dati Personali pro-tempore (e-mail: protezionedati@mimit.gov.it); per l'Agenzia: Responsabile della Protezione dei Dati Personali pro-tempore (e-mail: dpo@agenziaentrate.it);

Articolo 9

Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

1. Il trattamento dei dati personali effettuato in attuazione del presente decreto è svolto dal Ministero e dall'Agenzia, ciascuno in qualità di titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del RGPD.

2. I trattamenti sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché del principio di responsabilizzazione (accountability), ai sensi dell'articolo 5 del RGPD.

3. I dati oggetto di scambio sono trattati esclusivamente per le finalità di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e dai provvedimenti normativi cui esso dà attuazione. Ogni ulteriore trattamento da parte delle amministrazioni coinvolte dovrà essere sorretto da idonea base giuridica, coerente con la finalità istituzionale perseguita.

4. Le Amministrazioni garantiscono l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del RGPD, compreso l'impiego di canali cifrati, certificati di sicurezza, controllo degli accessi, tracciamento degli eventi e conservazione dei log.

5. I diritti degli interessati sono garantiti nei limiti e secondo le modalità previste dagli artt. 15-22 del RGPD. Le Amministrazioni rendono disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali tramite i rispettivi portali istituzionali.

6. Le Amministrazioni si impegnano ad adottare idonee misure organizzative volte ad acquisire tempestivamente conoscenza di eventuali violazioni di dati personali (data breach) relative ai trattamenti disciplinati dal presente decreto e ad informarsi reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, al fine di adempiere, ciascuna per quanto di competenza, agli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 del RGPD.

Articolo 10

Gestione dei sistemi informativi

1. Le Amministrazioni hanno competenza esclusiva a definire o modificare i rispettivi sistemi di autenticazione degli utenti, di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché a gestire le informazioni memorizzate in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Ciascuna Amministrazione fornirà all'altra, con congruo preavviso e mediante comunicazione a mezzo pec od altra modalità preventivamente concordata, adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei propri sistemi, relativamente ai servizi erogati nell'ambito del presente atto.